

Legge del 2 maggio 2014 n. 68 -

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014

Preambolo

Preambolo

Articolo testo

Art. 1

Allegato 1

Allegato

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 6 maggio 2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

[Torna al sommario](#)

Articolo testo - Art. 1

In vigore dal 6 maggio 2014

1. Il [decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16](#), recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei [decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126](#), recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e [30 dicembre 2013, n. 151](#), recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Allegato 1 -

Allegato

In vigore dal 6 maggio 2014

Modificazioni apportate in sede di conversione al [decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16](#).

All'[articolo 1](#):

al comma 1:

alla lettera a), dopo la parola: «equivalenti» sono inserite le seguenti: «o inferiori»;

la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) il comma 688 e' sostituito dal seguente:

"688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'[articolo 9, comma 3, del decreto legislativo](#)

14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a congruaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'**articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360**, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato **decreto legislativo n. 360 del 1998**; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a congruaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalita' e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato **decreto legislativo n. 360 del 1998** la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalita' e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"»;

dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

«c-bis) dopo il comma 728 e' inserito il seguente:

"728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al **decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206**, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria e' effettuato da chi amministra il bene. Questi e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilita' finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale"»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'**articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013»;

al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, la parola: «appartate» e' sostituita dalla seguente: «apportate»;

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

«a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:

"568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'**articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196**, e successive modificazioni, e le societa' da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della societa' controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ad

eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni»;

alla lettera c), le parole: «entro il 31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2014»;

dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2014";

c-ter) al comma 622, le parole: "Entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2014"»;

alla lettera d), le parole: «31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2014» e le parole: «15 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2014»;

dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d-bis) al comma 645 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647"»;

la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) al comma 649, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'[articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)"»;

dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) al comma 652 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

e-ter) il comma 660 e' sostituito dal seguente:

"660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'[articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997](#), ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

e-quater) il comma 661 e' abrogato»;

alla lettera h), la parola: «soppressa» e' sostituita dalla seguente: «abrogata»;

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, e' abrogato».

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Bilancio di previsione). - 1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 luglio 2014».

All'articolo 3:

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573 e' sostituito dai seguenti:

"573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarieta' strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine di centoventi giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico.

573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, e' data facolta' di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facolta' e' subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.

573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Al primo periodo del comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: "anche se riconosciuti in bilancio in data successiva" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti"»;

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";

b) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

"9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al

raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente"»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

3-ter. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale la facolta' di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6".

3-quater. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 243-quinquies e' aggiunto il seguente:

"Art. 243-sexies. - (Pagamento di debiti). - 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1"»;

al comma 4, capoverso:

al primo periodo, dopo le parole: «di riduzione» sono inserite le seguenti: «di almeno il 20 per cento»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio» sono inserite le seguenti: «e per i tre esercizi successivi»;

dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, le societa' controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al principio della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale».

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Fondo svalutazione crediti). - 1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non puo' essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a cinque anni».

All'articolo 4:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «devono obbligatoriamente adottare» sono sostituite dalla seguente: «adottano» e le parole: «nella misura» sono sostituite dalle seguenti: «in misura»;

al sesto periodo, dopo le parole: «gli enti locali trasmettono» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio di ciascun anno» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero delle misure di cui al terzo periodo»;

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilit  erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilit  interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonch  le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilit  interno e nei limiti delle disponibilit  finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che cio' determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.

3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

All'articolo 7, al comma 1, capoverso 729-ter, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse.

All'articolo 10, al comma 1, primo periodo, le parole: «con decreto ministeriale del 4 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012».

All'articolo 11, al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «La relazione di fine mandato e' pubblicata» e le parole: «in fine» sono soppresse.

All'articolo 12:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "successivi alla" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla"»;

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-sexiesdecies.1, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono destinate alla regione Emilia-Romagna quale contributo straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento del passaggio dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini».

All'articolo 14, al comma 1, lettera b), capoverso 380-quinquies, le parole: «sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato-Citt  e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-citt  ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilit  interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente

medesimo e' assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di province».

All'**articolo 16**:

al comma 1, le parole: «entro 90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni», le parole: «e alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Camere e alla Corte dei conti» e dopo le parole: «negli anni precedenti» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alle societa' controllate e partecipate da Roma Capitale»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «e alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Camere e alla Corte dei conti»;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) operare la ricognizione di tutte le societa' controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonche' le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;

a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria»;

alla lettera c), dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa la mobilita' interaziendale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dello strumento del distacco di cui all'**articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali»;

alla lettera e), dopo le parole: «riequilibrio finanziario del comune,» sono inserite le seguenti: «alla fusione delle societa' partecipate che svolgono funzioni omogenee,»;

dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

«e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle societa' partecipate, legando le indennita' di risultato a specifici obiettivi di bilancio»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al **sesto periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191**, introdotto dal comma 5 del presente articolo,»;

il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 e' approvato entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale puo' utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**.

4-bis. Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in

coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonche' con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.

4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'**articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 30 luglio 2010, n. 122**, e successive modificazioni.

4-quater. All'**articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 6 giugno 2013, n. 64**, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al **comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16**"»;

al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole: «obbligazioni od oneri del comune di Roma» sono inserite le seguenti: «,

ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,»;

al secondo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa "Patto per Roma" del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

All'articolo 17:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «e 23 milioni annui a decorrere dal 2015» sono sostituite dalle seguenti: «e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011»; al comma 5, primo periodo, le parole: «legge 7 dicembre 2012, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «legge 7 dicembre 2012, n. 213».

All'articolo 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui e' l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario puo' iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non e' considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno».

All'articolo 19:

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "degli anni 2014, 2015 e 2016" sono inserite le seguenti: ", in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

b) al secondo periodo, le parole: "sono definiti" sono sostituite dalle seguenti: "sono definite" e le parole: "nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'" sono soppresse»;

al comma 2, dopo le parole: «"28 febbraio 2014"» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,».

All'**articolo 20**, al comma 2, dopo le parole: «e n. 11 del 17 luglio 2009» sono inserite le seguenti: «, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009,».

Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:

«**Art. 20-bis.** - (Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Al **comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147**, dopo le parole: "programmazione 2007-2013," sono inserite le seguenti: "una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale e' destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla **legge 24 febbraio 1992, n. 225**, e" e dopo le parole: "dall'anno 2009" sono aggiunte le seguenti: ", individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri"».

[Torna al sommario](#)
